

ALPHA ANALYSIS  
ISSN 2531-4254

**EVOLUZIONE STORICA  
E NORMATIVA DEL  
SEGRETO DI STATO  
IN ITALIA**

*Pietro Stilo*

*Simona Destro Castaniti*

**TOP SECRET**



**The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence**

Alpha Analysis

ISSN 2531-4254

Evoluzione storica e normativa del segreto di Stato in Italia

*Pietro Stilo, Simona Destro Castaniti*

Roma, Novembre 2020

# INDICE

Introduzione – p. 5

1. Il Segreto di Stato: nozione e fondamento – p. 6

2. Evoluzione storica del Segreto di Stato – p. 7

3. Normativa italiana: istituzione e riforme – p. 13

4. La disciplina processual-penalistica del segreto di Stato – p. 15

4. Giurisprudenza della Corte Costituzionale – p. 19

Conclusioni – p. 23



# Evoluzione storica e normativa del segreto di Stato in Italia

*Pietro Stilo, Simona Destro Castaniti*

## Introduzione

Il fine specifico della presente ricerca è quello contribuire a dettagliare la disciplina del segreto di Stato nell'Ordinamento italiano, esaminando le diverse implicazioni pratiche che la stessa comporta.

Si darà, pertanto, una iniziale definizione del concetto di "segreto", che, prima di rappresentare un istituto di diritto, rimanda essenzialmente anche da un punto di vista letterale, ad un'immagine nascosta e di mistero.

Si vedrà, tuttavia, che il termine "segreto" ha implicazioni più rilevanti, configurando il potere di uno Stato di mettere in sicurezza determinati fatti o notizie.

Verrà analizzata l'evoluzione storica dell'istituto in esame, partendo dai primi tentativi di applicazione di strumenti rudimentali atti a celare notizie riservate da parte delle autorità nell'antichità passando poi per l'Inghilterra elisabettiana, fino ad arrivare alla nascita dei moderni Stati democratici e agli avvenimenti del XX secolo che hanno, in un certo senso rivoluzionato l'ordine geopolitico mondiale.

Si procederà, poi, alla analisi dell'odierna disciplina vigente nel nostro Paese, caratterizzata in particolare da una serie di interventi legislativi, fra tutti la Legge n. 124 del 2007, che ha riorganizzato la materia anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale più volte chiamata a dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, sorti proprio in materia di Segreto di Stato.

Verranno inoltre, esaminate le fattispecie di reato collegate alla rilevazione del segreto di Stato, nonché le previsioni relative alla disciplina delle intercettazioni e della prova testimoniale nell'ambito del processo penale.

Infine, si avrà modo di analizzare la prassi della Corte Costituzionale in tema di segreto di Stato.

## 1. Il segreto di Stato: nozione e fondamento

Il significato della parola “segreto” è molto ampio e generico e come accade spesso per tante altre parole della lingua italiana, spesso è accompagnato da uno o più aggettivi che lo completano e lo caratterizzano, offrendo così un senso più compiuto al suo stesso significato, ad esempio: segreto d'ufficio, segreto professionale, segreto religioso, segreto di Stato e così via; ma andiamo per ordine.

Il dizionario della lingua italiana “Treccani” alla parola segreto recita testualmente: <<ciò che uno nasconde dentro di sé e non rivela (tranne singole e determinate eccezioni) a nessuno>>.

Partendo già da questa semplice definizione, ci rendiamo conto sin da subito che è un qualcosa di privato, intimo, profondo, celato, nascosto.

Alla parola segreto associamo immediatamente tante cose e molti aggettivi che vanno oltre quelli appena elencati, rispolverando nella memoria tutte le situazioni o le emozioni che essa evoca e cioè il mistero; un qualcosa che immediatamente incuriosisce e allo stesso tempo probabilmente fa paura, che attira ma allontana; dunque una parola che riesce a suscitare un miscuglio di sensazioni contrastanti. Uno scrittore di libri gialli lo potrebbe definire come “*un'ombra lunga in una stanza poco illuminata*”.

Quello di segreto è un concetto che ritroviamo in molti ambiti della vita umana, ad esempio: nei racconti degli anziani durante la nostra infanzia, nelle narrazioni dei grandi scrittori, nelle opere d'arte di ogni tipo, nelle lettere personali, nei documenti degli apparati statali più riservati e segreti; situazioni che ci raccontano storie segrete, realmente accadute o forse inventate, ma che sicuramente affasciano e coinvolgono la mente in passaggi intellettuali intrisi di emozioni diverse: paura e curiosità, turbamento e trepidazione, voglia di conoscere e necessità di non sapere.

Allargando lo sguardo e andando oltre la semplice narrazione storica o letterale, il concetto di segreto è un qualcosa di regolamentato anche dal punto di vista normativo, proprio perché in alcuni casi diventa fondamentale per la tutela di determinati interessi, di parte o specifici, tanto è vero che in alcuni ambiti quando si parla di segreto si fa riferimento a varie forme di tutela: professionale, giuridica o confessionale, tutele relative ad attività ben precise e delineate da proteggere: il segreto di Stato, il segreto istruttorio, il segreto d'ufficio, il segreto industriale, il segreto professionale, il segreto bancario, il segreto religioso (ad es. la confessione nella religione cattolica), e così via. Elenco che potrebbe estendersi ulteriormente, ma che per ragioni di brevità preferiamo non prolungare. Il punto centrale della presente ricerca è invece, il Segreto di Stato.

Il «segreto di Stato» è definito dalle fonti latine con i concetti di *arcana imperii* e *secreta imperii*, i quali <<fanno riferimento a qualcosa che deve rimanere oscuro alla maggioranza

*degli uomini e conosciuto solo a determinate persone, sulle quali grava contestualmente l'obbligo di mantenere il segreto<sup>1</sup>».*

Quindi esso esprime nella sostanza il potere e la capacità di uno Stato di *secretare*, cioè di mettere in sicurezza attraverso l'apposizione di una tutela specifica e straordinaria determinati avvenimenti, fatti, notizie o informazioni, inerenti questioni di carattere politico o militare ed in generale su tutte quelle situazioni che riguardano la Sicurezza Nazionale e quindi gli interessi dello Stato, questioni sulle quali è apposta una tutela giuridica poiché necessitano di una protezione specifica da parte dello Stato per tutelare un superiore interesse.

## 2. Evoluzione storica del segreto di Stato

Se vogliamo andare indietro nel tempo e ricercare il concetto e l'applicazione di strumenti che rimandano all'applicazione di un segreto di Stato *ante litteram*, potremmo addirittura risalire ad episodi molto lontani nel tempo. Si narra che il faraone Ramsete III° dopo un tentativo di cospirazione nei suoi confronti, la cosiddetta "cospirazione del Grande Harem", volle introdurre la scrittura enigmatica o esoterica, conosciuta cioè da pochi, per proteggere i suoi segreti, che all'epoca coincidevano con i segreti del suo stato, da altri tentativi dello stesso genere. In tempi più recenti invece e specificamente nell'Inghilterra elisabettiana, quando il concetto di Stato era già più maturo e simile a quello che conosciamo noi oggi, fu Francis Walsingham<sup>2</sup> (diplomatico e politico al servizio della famiglia Tudor) che diede uno sviluppo straordinario alle tecniche di cifratura dei messaggi, grazie all'aiuto di personaggi come John Dee (geniale matematico/astronomo che firmava le sue lettere segrete ad Elisabetta con una sigla "007" che diventerà famosa secoli dopo, quando verrà ripresa dallo scrittore Ian Fleming nei suoi racconti di spionaggio, che a loro volta hanno ispirato la celebre serie cinematografica dell'agente segreto 007) o di Thomas Phelippes che fu in grado di svelare i Segreti di Stato di Maria Stuarda che tramava contro Elisabetta Tudor (complotto di Throckmorton). Walsingham oltre ad essere un abile esperto di spionaggio, antesignano dei moderni "James Bond"; era anche un grande stratega, infatti ebbe l'intuizione di capire e sfruttare a vantaggio del suo Paese una vocazione naturale dell'Inghilterra e cioè il potenziale della sua marineria, non a caso infatti, diventerà la più importante potenza marittima militare e mercantile al mondo, primato che deterrà fino alla Seconda Guerra mondiale quando verrà superata dagli Stati Uniti d'America.

Insomma fino all'emergere degli Stati costituzionali i segreti di Stato (cioè i segreti del sovrano, poiché erano coincidenti) venivano "protetti" essenzialmente tramite sofisticate tecniche di cifratura che limitavano a pochi la conoscenza di determinati carteggi. Con le rivoluzioni liberali e la conseguente nascita degli Stati democratici moderni, è emerso un ulteriore elemento di necessità per la conservazione dei segreti di Stato, infatti aumentando il numero di persone suscettibili di venire conoscenza di notizie che si volevano/dovevano invece mantenere riservate, il "segreto di Stato" venne regolamentato nei vari paesi da specifiche normative (per stabilire quando, come e

---

1 MOSCA, G. SCANDONE, S. GAMBACURTA, M. VALENTINI, "I Servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124)", Giuffrè Editore, Milano 2008;

2 [https://it.wikipedia.org/wiki/Francis\\_Walsingham](https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Walsingham)

perché si potesse venire a conoscenza di determinate notizie, informazioni, documenti, attività e/o dati)<sup>3</sup>.

In ogni Paese, i segreti dello Stato vennero tutelati e riservati in maniera più o meno differente, ciò a causa di diversi fattori: differenti contesti politici, normativi o storici.

In Italia ad esempio il segreto di Stato non venne disciplinato nel testo costituzionale, bensì in norme di rango primario, infatti fu introdotto dal R.D. 1161 del 1941 (norme relative al segreto militare), disciplina successivamente riorganizzata e modificata dalla L. 801/77 "*Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*" (la prima legge di regolamentazione dei Servizi Segreti in Italia), a sua volta ulteriormente modificata dalla legge di riordino del comparto di Intelligence la L.124/07 "*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto di Stato*", la quale ha disciplinato in maniera ancora più esaustiva ed organica della precedente vari istituti tra i quali il segreto di Stato, introducendo con l'articolo 28 un ulteriore articolo al c.c.p. il 270 bis, il quale persegue "le Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".

La legge 124 del 2007 ha subito nuove modifiche in seguito all'approvazione della L. 133/2012 "*Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto*"<sup>4</sup>.

La legislazione relativa al segreto di Stato è stata spinta o sospinta anche dalle necessità di giurisprudenza costituzionale dettate dalle sentenze della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi su casi specifici in seguito ad eventi verificatisi nel nostro Paese. La Legge 801 del 1977 ha seguito le sentenze della Corte Costituzionale n. 82 del 1976 e n. 86 del 1977, sentenze intervenute in una fase storica nella quale la normativa di riferimento risultava essere poco chiara e di conseguenza il tutto era demandato a regolamenti del potere Esecutivo. Le pronunce della Corte Costituzionale affermano un principio molto importante in tal senso e cioè che la *ratio* che giustifica il segreto di Stato risiede nella necessità di tutelare l'ordine democratico e la sopravvivenza della Repubblica italiana, principi confermati e che a loro volta hanno conformato la successiva legislazione relativa al segreto di Stato.

Va ricordato che la Legge 801 del 1977 disciplinava per la prima volta in Italia il sistema dei Servizi Segreti, delineando in maniera chiara e precisa i contorni ed i limiti del funzionamento di questo importantissimo comparto dello Stato.

Nella stessa legge era contenuta una puntuale normativa relativa all'apposizione del segreto di Stato. Nella stessa legge veniva assegnato al Parlamento il potere di controllo dei Servizi Segreti attraverso un Comitato parlamentare il COPACO (Comitato Parlamentare di Controllo) poi diventato COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica), con la Legge del 2007. Nella normativa era, infatti, previsto il controllo successivo dei Giudici costituzionali al fine di dirimere eventuali conflitti di attribuzione tra Presidente del Consiglio ed altri organi costituzionali eventualmente lesi. Inoltre in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri si prevedeva l'onere motivazionale nella conferma dell'applicazione del segreto di Stato; tale onere verrà, poi, implementato dalla successiva Legge 124 del 2007, nell'ambito della conferma

---

3 Vecchioni Domenico, *Storia degli agenti segreti. Dallo spionaggio all'intelligence*. Greco & Greco Ed. 2015

4 Pupo Valentina, "*Prime note sul Segreto di Stato nella dimensione della democrazia rappresentativa*.", Consulta Online Periodico telematico ISSN 1971 9892 Fascicolo I° 2015 (Estratto);



dell'apposizione effettuata dal testimone nonché dal depositario di un documento dinanzi all'autorità giurisdizionale<sup>5</sup>.

L'incidenza della giurisprudenza costituzionale ha influito in maniera significativa sullo sviluppo della della discussione successiva che è confluita nella normativa contenuta nella L. 124 del 2007, nello specifico sull' estensione del segreto di Stato.

Più precisamente, le sentenze della Consulta n. 110 del 1998, 410 del 1998 e 487 del 2000<sup>6</sup> si sono incentrate sul principio in base al quale il Segreto di Stato non può coprire il reato<sup>7</sup> bensì una o più fonti di prova, potendo quindi l'autorità giurisdizionale accertare il fatto criminoso attraverso fonti di prova non coperte dal segreto.

Tale principio è stato recepito dal Legislatore nella Legge n. 124 del 2007, la quale ha riformato la disciplina processual - penalistica del segreto di Stato (art. 204 c.p.p.), dove è previsto che l'apposizione e la conferma del segreto di Stato precludano l'acquisizione nonché l'utilizzazione anche indiretta delle notizie coperte da segreto in sede giurisdizionale.

In tempi più recenti, la Consulta è intervenuta con la sentenza 106 del 2009<sup>8</sup> ed ha affermato la cd. natura ontologica del segreto di Stato in base alla quale si ritiene sussistente l'obbligo di rispettare il segreto di Stato anche qualora manchi l'apposizione secondo il procedimento previsto.

L'evoluzione storica che stiamo descrivendo in questo paragrafo, va di pari passo sia con le vicende politiche interne al nostro Paese, che con gli eventi a livello geopolitico mondiale, situazioni e fatti che nel corso del tempo hanno influenzato e condizionato anche il percorso e l'evoluzione normativa ed applicativa di questo istituto.

L'evento di maggior incidenza che ha cambiato gli equilibri globali all'epoca dei fatti che stiamo descrivendo è senza alcun dubbio la caduta del Muro di Berlino, la quale ha modificato in maniera significativa lo *status quo ante* degli equilibri internazionali fino a quel momento esistenti, in quanto aveva determinato la dissoluzione di una delle due parti in lizza, infatti con la caduta dell'Unione Sovietica e di conseguenza del Patto di Varsavia, usciva di scena uno dei due contendenti della leadership mondiale, lasciando al proprio avversario la guida di un mondo diverso rispetto a quello fino ad allora conosciuto.

Dunque la caduta del muro aveva determinato la fine del confronto tra le due grandi ideologie che si erano scontrate all'indomani della Conferenza di Yalta. Uno scontro durato circa mezzo secolo e definito dagli storici "Guerra Fredda", una guerra non guerreggiata sul fronte e con gli eserciti e non solo con la diplomazia; ma anche e forse

---

5 CARAMAZZA F., "L'evoluzione giurisprudenziale sul segreto di Stato", in Quaderno di intelligence, p. 51;

6 Corte Cost. 10 aprile 1998 n. 110; Corte Cost. 16 dicembre 1998 n. 410; Corte Cost. 10 novembre 2000 n. 487, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org);

7 CARAMAZZA F., "L'evoluzione giurisprudenziale sul segreto di Stato", in Quaderno di intelligence, p.52.; Le sentenze della Corte Costituzionale qui citate fanno riferimento ad un contesto storico - giuridico in cui non erano state ancora introdotte le garanzie funzionali, previste a partire dal 2007. In tal senso, la Corte nella sentenza n. 110 del 1998 ha precisato che «alla luce della disciplina vigente, che non delinea alcuna ipotesi di immunità sostanziale collegata all'attività dei servizi informativi, l'opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indoghi su fatti di reato cui si riferisce la notizia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti da segreto».

8 Corte Cost., 3 aprile 2009 n. 106, in <https://www.cortecostituzionale.it>. Con tale pronuncia la Consulta si è pronunciata su cinque ricorsi presentatisi nell'ambito del cd. caso Abu Omar.

soprattutto a colpi di spie, tecnologie, tradimenti, furbizie e stratagemmi, atti a carpire informazioni alla parte avversa, per capire e comprendere ogni mossa dell'altro, per tenerlo sotto stretta osservazione per paura di un attacco preventivo, che avrebbe determinato nelle analisi previsionali di entrambi il superamento dell'altro attraverso la tecnologia militare e l'ampliamento della propria sfera di influenza politica ed ideologica; va evidenziato che lo scontro diretto entrambi gli schieramenti cercavano accuratamente di evitarlo consapevoli dell'enorme potenziale distruttivo delle armi atomiche che possedevano e che costituiva quindi un potente deterrente allo scontro diretto.

Quindi al venir meno di uno dei due protagonisti, necessariamente cambiavano i giocatori (ma non il tavolo di gioco che rimaneva pressoché lo stesso), da questo cambio di paradigma ne conseguiva dunque, che il giocatore di punta, e cioè l'Intelligence (o servizi segreti come erano definiti un tempo), cambiava abito in quanto tutta la sua azione ed i suoi sforzi fino a quel momento erano stati indirizzati verso un unico obiettivo, contro un solo avversario e cioè il "nemico" sovietico, il quale però da quel momento storico in poi non esisteva più, determinando di conseguenza un cambiamento di strategia, di tattica, di obiettivi e di necessità.

Da questa onda lunga determinò cambiamenti nelle Intelligence di tutti i paesi, compreso il nostro; infatti anche l'Intelligence in Italia venne coinvolta e dovette cambiare abito e quindi pian piano cominciò ad adeguarsi ai cambiamenti in atto a livello globale, avendo ormai nuovi avversari e nuove priorità; ma a dire il vero questo cambiamento avvenne con un po' di ritardo rispetto ad altre realtà, ed in particolare rispetto agli USA o alla Gran Bretagna, ma anche a Paesi per molti aspetti simili al nostro come la Francia, oppure estremamente lontani e differenti come il Giappone.

Nel nostro Paese la riforma del comparto di Intelligence arriverà nel 2007, cambiando tante cose rispetto al passato. Di seguito parleremo anche di questo *iter* a livello parlamentare, che ha comportato e determinato l'approvazione della Legge 124 del 2007.

L'approvazione della L. 124/2007 arriva dopo un lungo *iter* di lavori parlamentari, e non poteva essere diversamente, considerata l'importanza pivotale della disciplina.

Si è trattato di un percorso lungo e travagliato, che aveva preso avvio da una esigenza ormai avvertita già dalla XI legislatura (precisamente nel periodo 1992-1994 una fase storica ben nota per la sua delicatezza e gravità degli avvenimenti che si verificarono), nella quale venne presentato in Senato un disegno di legge governativo che prevedeva il superamento dei servizi segreti fino ad allora organizzati in due strutture SISDE e SISMI, dipendenti da due diversi ministeri (Interni e Difesa), con il loro accorpamento in una unica struttura di Intelligence "l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato", scelta che come sappiamo non venne confermata, in quanto le Agenzie nate in seguito alla riforma del 2007 sono state due AISI ed AISE (dipendenti però da un'unica struttura dipartimentale il DIS della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Nella XIII legislatura (1996-2001), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri venne istituita una Commissione con il compito specifico di studiare e proporre una legge di riforma del comparto dei servizi segreti in Italia e venne denominata "Commissione Jucci" (dal nome del suo presidente il Generale Roberto Jucci, già comandante generale

dell'Arma dei Carabinieri), con il compito di elaborare una proposta di riforma dei servizi segreti in Italia, la quale ultimò i suoi lavori alla fine del 1997 (in meno di 1 anno) con la presentazione di una relazione molto precisa e dettagliata. Tali proposte vennero in parte accolte nel DDL del luglio 1999 quando il Governo, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del suo Vice, presentò un disegno di legge (testo D'Alema-Mattarella) dove si proponeva una forte innovazione del settore.

Nella XIV legislatura in seguito ai drammatici eventi del settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York, si sentì ancora più forte l'esigenza di spingere verso tale innovazione ed il COPACO approvava all'unanimità dei suoi componenti una proposta di riforma del settore, la quale prevedeva tra l'altro la temporizzazione per quanto riguarda l'istituto del segreto di Stato, cioè prevedeva una sua durata temporale definita e senza interpretazioni.

Nel 2002 il CDM (Consiglio dei Ministri) approvava un DL di riforma che passava l'esame del Senato ma non della Camera dei Deputati e quindi rimaneva lettera morta. Nella XV legislatura, invece, il clima politico era cambiato e le cose presero una piega differente e ciò consentì di arrivare all'approvazione della Legge 124 del 2007, che costituisce la pietra miliare per il comparto di Intelligence in Italia, la quale dopo un *iter* tutto sommato semplice e collaborativo, arrivò al traguardo dell'approvazione il 3 agosto 2007, offrendo al Paese un raro esempio di collaborazione tra i due rami del Parlamento e tra maggioranza ed opposizione, cooperazione fondamentale per l'approvazione di una legge di tale importanza<sup>9</sup>.

Al centro della riforma, infatti, troviamo la modifica della disciplina sul segreto di Stato e il rafforzamento del Comitato parlamentare di controllo (COPACO), ora diventato COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica), organo politico e rappresentativo dei partiti, per quanto la legge non trascura del tutto la sicurezza nazionale, introducendo le cosiddette garanzie funzionali.

Nello specifico della normativa, il presidente del Consiglio, che mantiene la direzione politica del sistema d'informazione e sicurezza, può sempre apporre il segreto di Stato, ma non contro il parere unanime del COPASIR. Sul Segreto di Stato agisce poi il criterio della temporaneità, per una durata di 15 anni prorogabili di altri 15 e non potrà coprire fatti eversivi o stragi.

Il COPASIR oltre ai poteri d'inchiesta nel caso di deviazioni dei servizi, ha la facoltà di acquisire gli atti giudiziari secretati e soprattutto le informazioni e i documenti coperti dal segreto di Stato, con l'autorità di svincolare dal segreto i funzionari interrogati tramite decisione presa all'unanimità. Il COPASIR ha libero accesso agli uffici dei servizi, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e può verificare la rendicontazione delle spese degli agenti.

Pene severe, tra i 3 e i 10 anni, per il personale che si macchierà di attività di dossieraggio. Per prima cosa non si chiameranno più Servizi, ma Agenzie.

L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) prende il posto del Sismi mentre l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) quello del Sisde ed il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) quello del CESIS, cioè un ruolo di coordinamento tra

---

<sup>9</sup> Mancini Giuseppe, "Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato", Università della Tuscia, [https://www.diritto.it/pdf\\_archive/26353.pdf](https://www.diritto.it/pdf_archive/26353.pdf);

le due agenzie. All'interno del DIS tra i tanti uffici è istituito anche l'Ufficio centrale per la Sicurezza (UCSe), incaricato di applicare i regolamenti e le disposizioni sulla tutela del Segreto di Stato. L'UCSe si occupa anche del rilascio e della revoca del NOS (Nulla Osta di Sicurezza). Il NOS ha durata di 5 anni per le informazioni classificate come segretissime e di 10 anni per quelle classificate come segrete e riservatissime. A ciascuna delle tre classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

La riforma istituisce infine, il Comitato interministeriale per la sicurezza (CISR) <<*un organismo di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza. In particolare il Comitato: delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui bilanci preventivi e consuntivi di DIS, AISE e AISI; indica il fabbisogno informativo necessario ai ministri per svolgere l'attività di governo. Sono membri del CISR: il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Autorità delegata, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dello Sviluppo Economico*<sup>10</sup>>>.

Probabilmente i tempi non erano maturi per l'inserimento di un altro Ministero molto importante in questa elencazione e cioè il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, ambito quello della ricerca scientifica fondamentale per le attività di Intelligence sotto molteplici aspetti che vanno dagli studi di diritto, all'economia, all'informatica, alla sociologia, alla storia, alla comunicazione, giusto per citare alcuni esempi ai quali ne potremmo aggiungere molti altri proprio in virtù della multidisciplinarietà che caratterizza l'Intelligence.

Per quanto concerne più strettamente la sicurezza nazionale ed in particolare l'ambito degli operatori del settore Intelligence, vengono riconosciute dalla L. 124/07 le garanzie funzionali, la quali stabiliscono che non può essere punibile il personale dei servizi che *"ponga in essere condotte previste dalla legge come reato ma legittimamente autorizzate"*, come recita direttamente il testo della legge.

Le *"operational guarantees"*, come vengono definite in lingua inglese, rappresentano l'aspetto più positivo della riforma, poiché consentono ai servizi di agire come è necessario che agiscano, ad esempio nella prevenzione e nel contrasto di attività che richiedono un loro speciale intervento. In precedenza, sia con la Legge n. 801 del 1977 che all'epoca anteriore ad essa, nella quale non vi era una normativa specifica di riferimento sui Servizi Segreti, la tutela e la protezione per il personale dei servizi era sicuramente minore rispetto ad oggi, nella quale invece il personale deve essere adeguatamente tutelato fin quando opera nel rispetto del quadro della legge di riferimento.

Non vi sono delle licenze vere e proprie di operare *"extra legem"*, bensì vi è un procedimento autorizzatorio invocato dagli organi preposti per legge, per particolari esigenze di sicurezza nazionale, che possono prevedere in alcuni casi ritenuti di assoluta e perentoria urgenza una riduzione dei tempi richiesti per il rilascio di tale autorizzazione, che di norma sono di 10 giorni, possibilità che la legge assegna al capo del DIS il quale entro 24 ore deve comunicare tale decisione e le motivazioni che lo hanno indotto a

---

<sup>10</sup> <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/comitato-interministeriale-per-la-sicurezza-della-repubblica-cisr.html>

ricorre alla procedura abbreviata. Questa speciale giustificazione (garanzie funzionali) riconosciuta agli operatori di Intelligence, trova ostacolo quando la condotta posta in essere da questi ultimi integra- tra gli altri- delitti diretti a mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, morale, la salute e l'incolumità di una o più persone.

Pertanto non potrà trovare applicazione con riferimento ai reati di omicidio, percosse, lesioni personali, sequestri di persona, riduzione o mantenimento in schiavitù, o attinenti alla violazione della libertà sessuale della vittima<sup>11</sup>.

Il COPASIR è un organo che riflette gli schieramenti in Parlamento e in quanto tale è composto da elementi politicamente eterogenei.

Come si ricava sin dal titolo, l'obiettivo della riforma è la costruzione e definizione di un "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica": tale nuova espressione suggerisce l'intento di inquadrare l'attività dei servizi in un sistema coeso e organico, espressione di una linea politica unitaria (facente capo, come si vedrà, al Presidente del Consiglio e al CISR), e per altro verso (ricorrendo alla locuzione "per la sicurezza" anziché "e di sicurezza") riflette l'orientamento interpretativo che collega inscindibilmente l'attività informativa alle finalità di sicurezza della Repubblica (concetto, questo, più ampio rispetto a quello di "Stato", utilizzato dalla L. 801/1977), escludendo al contempo, almeno di norma, l'attribuzione in capo ai servizi dei compiti operativi propri delle forze di polizia.<sup>12</sup>

### 3. Il Segreto di Stato. Nozione e fondamento giuridico.

Come si è visto, pertanto, il segreto di Stato consiste essenzialmente in un vincolo posto su atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa; al fine di precluderne la conoscenza non autorizzata, la quale potrebbe recare danno agli interessi della Repubblica.

<<Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione<sup>13</sup>.>>

<<Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato<sup>14</sup>.>>

Invero, se astrattamente l'istituto del segreto di Stato parrebbe comprimere quelli che sono i cardini del Costituzionalismo e dello stato di diritto (ispirato ai principi di trasparenza con la possibilità di un controllo da parte del popolo sovrano), tuttavia il

---

11 ILLUMINATI G., "Nuovi profili del segreto di Stato e dell'attività di intelligence", Torino, Giappichelli, 2010, p. 281;

12 Mancini Giuseppe, "Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato", Università della Tuscia, [https://www.diritto.it/pdf\\_archive/26353.pdf](https://www.diritto.it/pdf_archive/26353.pdf);

13 <https://sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html>

14 <https://sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html>

predetto istituto è finalizzato a tutelare la *salus rei publicae* e gli interessi fondamentali dello Stato: la difesa della sicurezza esterna e interna, l'integrità territoriale, la tutela dell'ordinamento democratico e delle Istituzioni, l'integrità della Repubblica, quindi è ispirato alla tutela di un superiore interesse dello Stato.

Alla luce di quanto detto sopra, è evidente pertanto che, l'istituto del segreto di Stato, lungi dal rappresentare una forma di avallo a delle derive di tipo assolutistico dell'Ordinamento, risulta essere invece, una garanzia a tutela dei principi e dei valori democratici posti a fondamento della Repubblica, con conseguente difesa da qualsiasi forma di eversione o terrorismo, attuata attraverso la tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali<sup>15</sup>.

Considerata pertanto, tale finalità, esso trova fondamento in alcuni principi enucleati nella stessa Carta Costituzionale.

Primo fra tutti, l'art. 5 della Costituzione, che sancisce il principio di indivisibilità della Repubblica e della tutela della stessa da qualsiasi minaccia esterna o interna allo spirito democratico.

Le radici del segreto di Stato, sono anche da ricercare nel sacro dovere di difesa della Patria, sancito dall'art. 52 Cost., che ha come corollario l'astensione da qualunque condotta astrattamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza della Nazione.

Fa da specchio a tale principio, poi, il dovere di fedeltà previsto dall'art. 54 del dettato costituzionale, sulla base delle qualifiche e funzioni ricoperte dai cittadini.

Ebbene, secondo un'impostazione che riconduce le funzioni di informazione e sicurezza al combinato disposto degli artt. 52 e 54 Cost., si avrebbe, in tal modo, il fondamento della attività di sicurezza e difesa da attuare, rispettivamente, sul piano esterno ed interno.

Nell'ordinamento Italiano, il vincolo del segreto di Stato può essere posto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di vertice del Potere Esecutivo ed organo centrale in materia di politiche informative per la sicurezza, sulla base del rispetto di determinate garanzie e di una articolata procedura dettata dalla Legge di Riforma dell'Intelligence n. 124/2007, che si analizzerà nel prosieguo.

Tale Legge di Riforma viene adottata, come si è visto, all'esito di una evoluzione in materia di sicurezza ed intelligence, dettata anche e soprattutto, dagli accadimenti storici che a quel tempo avevano stravolto gli assetti geopolitici mondiali, in particolare la caduta del Muro di Berlino ed il conseguente crollo dell'URSS dal quale è derivato un mondo unipolare a guida USA (o apolare secondo alcuni studiosi), la rapida evoluzione ed accelerazione del fenomeno della Globalizzazione, grazie anche alla diffusione di moderne tecnologie soprattutto nel campo della comunicazione di massa, eventi di portata epocale con effetti dirompenti sugli equilibri geopolitici mondiali. Dunque da questi cambiamenti emergeranno per gli attori in campo nuove minacce e nuove sfide: globali, multiformi, multidimensionali, liquide, asimmetriche, cibernetiche, ambientali; che porteranno a quello che alcuni oggi definiscono come "*New World Order*".

---

<sup>15</sup> D.P.C.M. 8 aprile 2008, *Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato*;

A far da cornice alla disciplina del segreto di Stato nel nostro Ordinamento, vi sono poi le sentenze della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in sede di conflitti di attribuzione sorti tra Poteri dello Stato (Governo, Autorità Giudiziaria e Parlamento), nell'ambito dei delicati rapporti che li vedono, spesso, fronteggiarsi in tema di apposizione del vincolo del Segreto di Stato.

Il segreto di Stato è un vincolo normativo che viene posto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in qualità di massima autorità politica e rappresentante del Governo, al quale proprio la legge riconosce tale facoltà ed attribuzione e che viene posta mediante *apposizione, opposizione, o conferma dell'opposizione*, su: informazioni, notizie, atti, documenti, fatti, attività, dati; la cui conoscenza non è consentita pubblicamente, poiché la loro divulgazione potrebbe danneggiare e/o minare gravemente gli interessi primari e fondamentali dello Stato.

E' un atto squisitamente politico, che la legge prevede possa essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto capo del potere Esecutivo, al quale la legge assegna in via esclusiva *"l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento"*<sup>16</sup>.

Per dare maggiore forza al ruolo centrale del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella Legge 124/2007 il Legislatore ha previsto dei cambiamenti, tra i quali: il DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) in luogo del CESIS (Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza) che era un organo di coordinamento previsto dalla precedente legge del 801/77, mentre in al posto del CIIS (Comitato Interministeriale per le Informazioni e la Sicurezza) è stato istituito il CISR (Comitato per la Sicurezza della Repubblica).

Per quanto riguarda la dottrina invece, la necessità del segreto di Stato viene ravvisata sostanzialmente nella tutela degli interessi dello Stato e nella difesa della sicurezza sia esterna che interna dello Stato, intese come tutela e difesa dal punto di vista militare dei confini e dell'integrità territoriale dello Stato, mentre dal punto di vista interno come tutela dell'ordinamento democratico dello Stato e delle istituzioni repubblicane da azioni eversive o terroristiche<sup>17</sup>.

#### 4. La disciplina processuale-penalistica del segreto di Stato

La disciplina normativa del segreto di Stato, in Italia è oggi dettata dalla Legge n. 124/2007, che, come accennato, opera una sostanziale riforma generale del sistema di sicurezza ed *intelligence* nel nostro Paese.

Ad apertura del dettato normativo, vi è la previsione, si ribadisce, della competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di apposizione di segreto di Stato, in qualità di vertice e responsabile della politica generale del Governo<sup>18</sup>.

---

16 Legge n. 124/2007, art. 1 comma l°;

17 Giupponi Tommaso F., *"Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007"*;

18 Art 95, Cost.;

Al Presidente del Consiglio spetta, quindi, l'arduo compito di tutelare gli interessi della Repubblica attraverso l'apposizione del vincolo del segreto di Stato su atti, fatti, documenti o notizie: *"la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato."*<sup>19</sup>

Tale potere di segretezza spettante esclusivamente al capo del Governo, è tuttavia soggetto ad un sistema di controlli da parte del COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica<sup>20</sup>) e della Corte Costituzionale, in sede di conflitti di attribuzione (*v. infra*).

In particolare, si vedrà, nei casi in cui, a seguito di interpello proposto dall'Autorità Giudiziaria, il Presidente del Consiglio confermi l'esistenza del vincolo del segreto, questi dovrà darne comunicazione al COPASIR, motivando il provvedimento circa le ragioni essenziali che fondano il Segreto<sup>21</sup>, che sarà poi, oggetto di controllo da parte del Comitato<sup>22</sup>. Nel caso in cui quest'ultimo ritenga infondata l'apposizione del segreto, ne darà comunicazione alle Camere per le conseguenti valutazioni.

Il vincolo del segreto di Stato, come si è visto, è comunque soggetto ad alcuni limiti di carattere temporale, in particolare il segreto decade decorsi 15 anni dall'apposizione (salvo i casi di proroga disposta dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità delegata; fermo restando, in ogni caso, il limite massimo di anni 30)<sup>23</sup>.

In ogni caso, il Presidente del Consiglio può far venir meno il vincolo di segretezza in ogni momento, laddove siano cessate le esigenze originarie di tutela<sup>24</sup>.

Si è discusso in dottrina, circa la natura dell'atto di apposizione del vincolo del segreto di Stato: l'orientamento prevalente conclude nel senso di atto dichiarativo e non costitutivo; il segreto, infatti, esiste a prescindere dalla sua apposizione<sup>25</sup> ed è strettamente collegato alla natura dei fatti<sup>26</sup>.

Diversa appare invece, la natura delle c.d. "notizie riservate", per le quali la legge di Riforma all'art. 42 prevede 4 Classifiche di segretezza, <<attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali<sup>27</sup>>>, esse sono: 1) segretissimo; 2) segreto; 3) riservatissimo; 4) riservato.

Per la trattazione delle prime tre categorie è necessario il possesso del Nulla Osta di Sicurezza (NOS), la cui competenza è affidata all'Ufficio Centrale per la Sicurezza (UCSe)<sup>28</sup>.

---

19 Art 39, L. 124/2007;

20 Artt. 30ss., L. 124/2007;

21 Corte Cost., sent. n. 86/1977;

22 Setti S., "La tutela del segreto di Stato nella procedura penale", 16 settembre 2016;

23 Giordana N., "Il segreto di stato nel processo penale: quando le esigenze massime civili e militari si incontrano", 16 dicembre 2014;

24 Giupponi T.F., "Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007";

25 Setti S., "La tutela del segreto di Stato nella procedura penale", 16 settembre 2016;

26 Giupponi T.F., "L'abolizione del segreto di Stato per i reati di strage e terrorismo: un falso problema"

27 <https://sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html>

28 Giupponi T.F., "Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007"; Mancini G., "Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato", Università della Tuscia;



<<La Classifica di segretezza è apposta è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero

documenti, atti, notizie o cose. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.<sup>29>></sup> All'interno dei documenti vengono individuate le parti soggette a Classificazione e le parti che non necessitano di tale vincolo.

Inoltre a seguito della Riforma del 2007, la disciplina del segreto di Stato ha subito una importante riorganizzazione anche a in ambito processuale-penalistico, nei seguenti termini.

Innanzitutto, la rivelazione di notizie coperte da segreto di Stato è punita con la pena della reclusione non inferiore ad anni 5, con la previsione di una pena ridotta nel caso in cui la divulgazione sia commessa per colpa (reclusione da 6 mesi a 2 anni)<sup>30</sup>.

In primo luogo, viene introdotto l'art. 270bis c.p.p., in tema di intercettazioni; ai sensi del nuovo dettato normativo, l'Autorità Giudiziaria, una volta acquisite tramite intercettazioni delle comunicazioni di servizio di soggetti appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o alle Agenzie dei servizi di informazione per la sicurezza AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e AISI (Agenzia Informazioni e sicurezza interna), è tenuta alla immediata secretazione e conservazione in luogo protetto, nonché ad inviare tale documentazione al Presidente del Consiglio, per accertare se alcune di esse siano coperte dal segreto di Stato.

Una eccezione all'inutilizzabilità dei predetti atti è data dalla possibilità di utilizzarli unicamente in via cautelare, ovvero sia in caso di pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga o nel caso in cui l'intervento sia finalizzato ad impedire il verificarsi di un delitto la cui pena prevista è la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Se entro 60 giorni dalla notificazione al Presidente del Consiglio non perviene alcun vincolo di segreto, il magistrato può liberamente acquisire la notizia; in caso contrario, invece, è prevista l'inutilizzabilità della stessa<sup>31</sup>.

Un problema (tutt'ora irrisolto) nasce invece, nell'ipotesi in cui, per le ragioni cautelari sopra menzionate, si sia proceduto alla utilizzazione (e quindi alla *discovery*) del materiale che, poi, risulterà coperto da segreto una volta che si avrà *ex post* la comunicazione da parte del Presidente del Consiglio, con la conseguenza paradossale dell'obbligo di inutilizzabilità di notizie che, tuttavia, sono state acquisite precedentemente in palese violazione del vincolo del segreto di Stato<sup>32</sup>.

Ulteriore modifica nell'ambito del processo penale è data dal nuovo art. 202 c.p.p., che impone l'obbligo di astenersi dal testimoniare su fatti coperti da segreto di Stato. I soggetti gravati dal predetto obbligo sono, ai sensi della norma, "*i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio*"<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> <https://sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html>

<sup>30</sup> Art. 261 c.p.p.;

<sup>31</sup> Giordana N., "*Il segreto di stato nel processo penale: quando le esigenze massime civili e militari si incontrano*", 16 dicembre 2014;

<sup>32</sup> Setti S., "*La tutela del segreto di Stato nella procedura penale*", 16 settembre 2016;

<sup>33</sup> Art. 202 c.p.p.;

Nell'ipotesi, infatti, in cui, in sede di deposizione, il teste opponga il vincolo del segreto di Stato, il giudice dovrà proporre interpello al Presidente del Consiglio per ottenere la relativa conferma, in caso positivo è preclusa al magistrato l'acquisizione della notizia secretata che, nel caso in cui la stessa sia indispensabile ai fini della decisione, porterà inevitabilmente a una pronuncia di "non luogo a procedere" per esistenza del segreto di Stato; in caso contrario invece (o anche qualora decorsi 30 giorni non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte della Presidenza del Consiglio), l'istruttoria potrà proseguire e quindi, sarà ammessa l'acquisizione della notizia<sup>34</sup>.

Nel caso in cui, poi, la notizia coperta da segreto non sia indispensabile ai fini della definizione del processo, l'istruttoria potrà seguire, prescindendo ovviamente dall'acquisizione degli atti secretati, avendo comunque il giudice la possibilità di basare la propria pronuncia su elementi di prova autonomi e indipendenti.

Peraltro, data l'assoluta delicatezza della materia, l'art. 12 della L. 124/2007 prevede che il predetto obbligo di astensione dal testimoniare permanga anche dopo la perdita di una delle qualifiche previste dall'art. 202 c.p.p.<sup>35</sup>

Da ciò, tuttavia, è sorto un vivace dibattito in dottrina circa la tassatività o meno dei soggetti obbligati alla *recusatio respondendi*. Ebbene, l'orientamento prevalente riconduce la *ratio* di tale previsione non tanto alle caratteristiche soggettive del teste, quanto piuttosto alla tutela di interessi superiori della Nazione, con ciò, pertanto, vincolando al summenzionato obbligo tutti coloro che, non svolgendo alcuna attività in qualche modo collegata al Sistema di informazione e sicurezza, vengano comunque a conoscenza di notizie coperte da segreto<sup>36</sup>. Con ciò peraltro, imponendo tale vincolo non tanto sulla prova in sé, quanto sulla notizia secretata (ben potendosi, diversamente, procedere all'escussione di un altro testimone sulla medesima questione)<sup>37</sup>.

Il problema che nasce è evidentemente quello del difficile e delicato bilanciamento degli interessi in gioco: da un lato la *salus rei publicae*, dall'altro l'interesse al corretto svolgimento del processo penale esplicitato nell'obbligo di verità gravante sul testimone; analoghe perplessità, poi, sorgono laddove si pensi alla posizione dell'imputato che, dovendo tacere su fatti coperti da segreto di Stato, potrebbe risultare lesa nel suo diritto di difesa costituzionalmente garantito<sup>38</sup>.

Sul tema, tuttavia, la legge tace; ne consegue che, probabilmente, sarà il Giudice, nel caso concreto a operare il predetto bilanciamento di interessi. Un'utile indicazione si ebbe da parte della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 106/2009, ha esteso in via generale l'obbligo previsto dall'art. 202 c.p.p. anche all'indagato/imputato<sup>39</sup>.

Vi è poi la possibilità che il Giudice non condivida l'apposizione del segreto comunicata dal Presidente del Consiglio, in questo caso l'Autorità Giudiziaria potrà sollevare conflitto

---

34 Giordana N., "Il segreto di stato nel processo penale: quando le esigenze massime civili e militari si incontrano", 16 dicembre 2014;

35 Setti S., "La tutela del segreto di Stato nella procedura penale", 16 settembre 2016;

36 *ibid*;

37 Mancini G., "Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato", Università della Tuscia;

38 Setti S., "La tutela del segreto di Stato nella procedura penale", 16 settembre 2016;

39 Bonzano C., "Segreto di Stato e prova penale", 2015;

di attribuzioni e rimettere la decisione alla Corte Costituzionale verso la quale in nessun caso, si potrà invocare il vincolo del segreto di Stato<sup>40</sup>.

Nel caso in cui la Consulta dichiara non sussistente il vincolo del segreto di Stato è preclusa al Presidente del Consiglio la futura invocazione dello stesso in relazione al medesimo fatto; viceversa in caso di pronuncia contraria, l'Autorità Giudiziaria non potrà acquisire o utilizzare la notizia secretata<sup>41</sup>.

In ogni caso, come più volte ribadito dalla Consulta, *"il giudizio sui mezzi ritenuti necessari o soltanto utili a garantire la sicurezza dello Stato spetta al Presidente del Consiglio dei ministri sotto il controllo del Parlamento"*.<sup>42</sup>

A chiusura della disciplina sin qui esaminata vi è la previsione del comma 11 dell'art. 39, L. 124/2007, secondo cui *"in nessun caso possono essere oggetto di Segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale"*.

## 5. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di segreto di Stato

La suprema Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi in tema di segreto di Stato nell'ambito di diversi conflitti di attribuzione sollevati dai Poteri dello Stato. La Corte Costituzionale, infatti è stata spesso definita come *"Giudice del segreto"*, a causa della sua funzione di controllo sugli atti di secretazione, nonché di guida e ispirazione per i diversi interventi legislativi succedutisi in materia (dapprima la Legge 24 ottobre 1977, n. 801; poi la Legge 3 agosto 2007, n. 124).<sup>43</sup>

Tra tutti, il caso che ha forse, suscitato maggiore clamore (anche da un punto di vista mediatico) è legato la vicenda giudiziaria relativa al caso Abu Omar. Ma prima di giungere alla relativa sentenza n. 106/2009, altre sono state le pronunce della Consulta sul tema in oggetto.

Ebbene, la prima pronuncia della Corte Costituzionale che ha poi costituito il *leading case* in tema di segreto di Stato è la sentenza n. 86 del 1977<sup>44</sup>. Il caso di specie consisteva in una questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un giudizio penale riguardante il reato di eversione dell'ordinamento costituzionale; in particolare, il Giudice era stato chiamato ad esaminare alcuni documenti relativi ai rapporti intrattenuti tra l'imputato e i Servizi di *Intelligence*. Invocando il principio del segreto di Stato, l'Autorità militare aveva inviato solamente parte della documentazione, impedendo di fatto, al Giudice di analizzare gli atti coperti da segreto.

Il potere dell'Autorità giurisdizionale, a quel tempo era fortemente ridotto dai divieti contenuti nel codice di procedura penale, il quale proibiva ai Giudici di sottoporre ad

---

40 Setti S., *"La tutela del segreto di Stato nella procedura penale"*, 16 settembre 2016;

41 Mancini G., *"Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato"*, Università della Tuscia;

42 Corte Cost., sent. 106/2009;

43 Arconzo G., Pellizzone I., Rivista n. 1/2012, *"Il Segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"*, 14 marzo 2012;

44 *Ibid*;

interrogatorio i Pubblici Ufficiali su notizie coperte da segreto; o ancora, di utilizzare in giudizio delle prove su cui vigeva il vincolo del segreto. Qualora il Giudice ritenesse infondata l'invocazione del segreto, ne dava comunicazione al Procuratore generale della Corte d'Appello, che era chiamato poi, a informare il Ministro della Giustizia, unica autorità abilitata ad autorizzare l'utilizzo delle notizie, senza alcuna possibilità di controllo da parte di altri organi. La Corte però, nel dichiarare incostituzionali le norme invocate nel caso di specie, rivoluzionava l'assetto gerarchico in materia, dichiarando che il Presidente del Consiglio, quale vertice dell'Esecutivo, era l'unico soggetto che poteva avere accesso a tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza nazionale ed internazionale ed era in grado, pertanto, di operare quel bilanciamento degli interessi costituzionali che si ponevano in conflitto, accordando al Parlamento la funzione di operare il controllo su tale tipo di atto, fino ad arrivare alla sanzione della sfiducia<sup>45</sup> (fermo restando, chiaramente, il potere di controllo ulteriore conferito al Giudice delle Leggi). Peraltro, nella richiamata pronuncia, la Consulta afferma la legittimità del segreto di Stato nel solo caso in cui esso sia finalizzato a garantire la tutela di un interesse costituzionale, quale appunto quello della sicurezza dello Stato democratico, che si pone ad un livello gerarchico superiore, rispetto agli altri principi di natura costituzionale coinvolti nel bilanciamento<sup>46</sup>.

La Corte infatti, forniva anche una definizione del concetto di "sicurezza", che è da ravvisare nel *"supremo interesse della sicurezza dello Stato nella sua personalità internazionale e cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, indipendenza e – al limite – alla stessa sua sopravvivenza"*<sup>47</sup>.

Ed ancora, nella celebre pronuncia del 1977 la Consulta gettava le basi per una prima disciplina del segreto, muovendo, innanzitutto, dall'obbligo di motivazione che spettava al Governo, al fine di *"ridurre al minimo sia gli eventuali abusi, sia la possibilità di contrasti con il potere giurisdizionale"*<sup>48</sup>. Tuttavia, la motivazione circoscritta alle ragioni essenziali della segretezza, sarà soggetta ad un sindacato esclusivamente politico da parte del Parlamento (data la natura squisitamente politica dell'atto di segretezza)<sup>49</sup>.

Nonostante il tentativo, operato nella pronuncia del 1977 di dare una definizione del bene "sicurezza", da porre in un bilanciamento di interessi con gli altri valori dello Stato, è proprio con la sentenza n. 106 del 2009 (che ha accolto i diversi conflitti di attribuzione proposti da parte del Presidente del Consiglio contro la Procura e il GIP di Milano)<sup>50</sup>, che la Corte Costituzionale definisce la sicurezza dello Stato come *"interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione"*<sup>51</sup>.

---

45 Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Q2 - Quaderno di intelligence, *"il Segreto di Stato"*;

46 *Ibid*;

47 Corte Cost., sentenza n. 86/1977;

48 *Ibid*;

49 Arconzo G., Pellizzone I., Rivista n. 1/2012, *"Il Segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"*, 14 marzo 2012;

50 Anzon Demmig A., in Osservatorio Costituzionale, *"Disarmonie tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione in tema di segreto di Stato"*, 2014;

51 Corte Cost., sentenza n. 106/2009;

Il caso di specie riguardava il rapimento di Abu Omar (Imam di Milano), cittadino indagato di reati di terrorismo, prelevato da parte dell'*intelligence* italiana e statunitense e condotto in uno dei c.d. "*black site*" di pertinenza della C.I.A., nell'ambito della pratica delle c.d. "*extraordinary renditions*", operate dai servizi di *intelligence* statunitensi.

Sulla vicenda, da subito lo Stato italiano aveva apposto il vincolo del Segreto e la Procura di Milano sollevava il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio, affermando che, il vincolo del segreto non poteva in alcun modo avallare comportamenti contrari alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo<sup>52</sup>. La Corte Costituzionale, chiamata a dirimere il succitato conflitto, precisava il concetto di eversione dell'Ordinamento costituzionale, ossia la "*necessaria preordinazione a sovvertire l'ordine democratico o le istituzioni della Repubblica, ovvero a recare offesa al bene primario della personalità internazionale dello Stato*"<sup>53</sup>. Muovendo da tale assunto pertanto, la Corte ha ritenuto legittima nel caso di specie l'apposizione del vincolo di secretazione, non potendo configurarsi una ipotesi di eversione dell'Ordinamento qualora si incorra in una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo<sup>54</sup>.

Nella sentenza del 2009 la Consulta torna a pronunciarsi in materia di motivazione, negando in principio la possibilità per il Giudice di sindacare sia l'*an* che il *quomodo* del potere di secretazione. Ne consegue quindi, che il Parlamento resta l'unico organo chiamato a svolgere un controllo di merito sull'esercizio del potere di secretazione ed eventualmente, censurare le motivazioni addotte dal Presidente del Consiglio<sup>55</sup>.

Secondo la Corte infatti, il vincolo del segreto opererebbe un vero e proprio sbarramento al potere giurisdizionale; di tale principio, in realtà, la Consulta aveva già gettato le basi con la sentenza n. 110 del 1998, nella quale affermava che il vincolo del segreto "*ha l'effetto di inibire all'Autorità Giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto*", di talché il Giudice non potrà procedere oltre nel solo caso in cui le prove essenziali per l'esercizio dell'azione penale siano coperte da Segreto<sup>56</sup>. Resta pertanto consentito all'organo inquirente, di procedere con le indagini "*ove disponga o possa acquisire per altra via gli elementi indizianti del tutto autonomi e indipendenti dagli atti e documenti coperti da segreto*".

È doveroso segnalare peraltro, che il segreto di Stato, secondo costante giurisprudenza della Corte, non può mai essere finalizzato a celare fatti di reato (garantendo, quindi, una sorta di immunità penale per gli agenti dei servizi di sicurezza)<sup>57</sup>, ma opera invece, sulle fonti di prova, di talché, si ribadisce, non vi è alcun limite per l'Autorità giudiziaria di procedere con le indagini attraverso elementi di prova non coperti da segreto<sup>58</sup>.

---

52 Arconzo G., Pellizzone I., Rivista n. 1/2012, "*Il Segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*", 14 marzo 2012;

53 Corte Cost., sentenza n. 106/2009;

54 Arconzo G., Pellizzone I., Rivista n. 1/2012, "*Il Segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*", 14 marzo 2012;

55 *Ibid.*

56 *Ibid.*

57 Anzon Demmig A., in Osservatorio Costituzionale, "*Disarmonie tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione in tema di segreto di Stato*", 2014;

58 Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Q2 - Quaderno di intelligence, "*il Segreto di Stato*"; Giupponi T.F., "*Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007*";

Nella più recente pronuncia del 2009, in realtà la Corte definisce più dettagliatamente i limiti dell'azione penale nelle ipotesi in cui i fatti di causa siano coperti da segreto, sancendo in ogni caso il divieto di utilizzabilità degli elementi acquisiti qualora essi investano l'oggetto del segreto.

Nel caso di specie infatti, la Consulta chiarisce che non è tanto il sequestro di persona in sé ad essere coperto dal segreto di Stato, quanto le relative fonti di prova, di per sé, quindi, inutilizzabili in giudizio<sup>59</sup>.

La pronuncia del 2009 segna una tappa importante in tema di qualificazione del segreto, intimamente correlato alla responsabilità politica di un'Autorità<sup>60</sup>. La Consulta infatti, ammette la possibilità di percepire un atto quale segreto per delle caratteristiche *ictu oculi* evidenti, di talché la riservatezza di tali atti sarebbe per ciò stesso ontologica e intrinseca al documento stesso, a prescindere dalla effettiva esistenza del vincolo del Segreto, la cui apposizione avrebbe quindi valore meramente "ricognitivo [...] e costitutivo"<sup>61</sup>.

Con ciò, quindi, appare esclusa a priori la possibilità di operare un sindacato sull'esercizio del potere di secretazione (o, meglio, un sindacato sulla proporzionalità del mezzo rispetto allo scopo)<sup>62</sup>, la cui valutazione in termini di necessità è demandata esclusivamente al potere del Presidente del Consiglio.

Secondo quanto si legge al paragrafo 12.4 della sentenza n. 106/2009, infatti, tale facoltà è esclusa persino alla Corte, la quale non può spingersi fino ad "esprimere una valutazione di merito sulle ragioni e sul concreto atteggiarsi della sequenza rappresentata dall'apposizione/opposizione/conferma del segreto stesso"<sup>63</sup>.

Tale assunto tuttavia, va inquadrato nel più ampio sistema di facoltà della Corte Costituzionale, in particolare in sede di conflitti di attribuzione (si legge, infatti, nella sentenza del 1977, che restano ferme "le competenze di questa Corte in sede di conflitto di attribuzioni"<sup>64</sup>): va rammentato infatti, che la Corte quando è chiamata a pronunciarsi in caso di conflitto tra Poteri dello Stato in materia di segreto di Stato, non può certamente esprimere un giudizio di merito sulla ragionevolezza della scelta di secretazione, ma ha è tenuta ad esercitare un sindacato esterno sulla sussistenza dei presupposti per l'esistenza del vincolo del segreto<sup>65</sup>. In altri termini quindi, pur confermando l'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi sindacato giurisdizionale ordinario sul potere di secretazione, la Corte mantiene la facoltà di operare un controllo formale e procedurale sulla vicenda, posto l'assoluto divieto di invocare il vincolo del segreto nei confronti della Corte Costituzionale<sup>66</sup>.

---

59 Anzon Demmig A., "Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte Costituzionale", in [AssociazioneDeiCostituzionalisti.it](http://AssociazioneDeiCostituzionalisti.it);

60 Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Q2 - Quaderno di intelligence, "Il Segreto di Stato";

61 Giupponi T.F., "Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007";

62 Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Q2 - Quaderno di intelligence, "Il Segreto di Stato";

63 Corte Cost., sentenza n. 106/2009;

64 Anzon Demmig A., "Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte Costituzionale", in [AssociazioneDeiCostituzionalisti.it](http://AssociazioneDeiCostituzionalisti.it);

65 Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Q2 - Quaderno di intelligence, "Il Segreto di Stato";

66 Giupponi T.F., "Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007";

L'annosa vicenda del caso Abu Omar, vede poi la sua conclusione con la decisione della Corte Costituzionale n. 24 del 2014<sup>67</sup>, con la quale la Consulta annulla la sentenza della Corte di Cassazione intervenuta nel caso di specie, sancendo, peraltro, un importantissimo principio in tema di secretazione tardiva: gli elementi di prova che vengono secretati *ex post* sono, in ogni caso inutilizzabili in giudizio<sup>68</sup>. Ciò varrebbe, cioè, ad equiparare la secretazione tardiva e quella tempestiva, dal punto di vista della efficacia e della conseguente inutilizzabilità degli elementi di prova<sup>69</sup>.

È inevitabile a questo punto, l'interrogativo circa le sorti di tutti quegli elementi già legittimamente acquisiti in sede processuale e successivamente, travolti dal vincolo di secretazione.

L'ultima battuta nell'ambito del complesso *iter* giudiziario relativo al caso di Abu Omar si ha nel febbraio 2016 con la pronuncia proveniente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, con la quale lo Stato italiano viene condannato per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nel suo aspetto procedurale per il mancato svolgimento di un'indagine che portasse alla punizione dei responsabili del crimine, in parte vanificata dall'apposizione del vincolo del segreto di Stato.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene utile fornire alcuni dati circa gli esiti delle decisioni dei conflitti di attribuzione sollevati dinnanzi la Corte Costituzionale: i ricorsi sollevati dal Presidente del Consiglio hanno sempre trovato accoglimento da parte della Consulta, cui si contrappone, invece, il costante rigetto delle richieste di annullamento degli atti di secretazione.

Peraltro, come si è visto, non stupisce il frequente ricorso allo strumento del conflitto di attribuzione, che fornisce l'occasione per analizzare il singolo caso concreto e quindi, i delicati rapporti tra potere politico e Autorità giurisdizionale.

## Conclusioni

Nella presente ricerca abbiamo provato a raccontare l'evoluzione storica e normativa di un istituto tanto importante quanto poco conosciuto dal grande pubblico e cioè il segreto di Stato. Siamo partiti dalle nozioni e dai fondamenti di tale istituto, del quale molto spesso l'opinione pubblica ne sente parlare poco, magari solamente al verificarsi di una situazione particolarmente importante che, riportata dai media, diventa oggetto di discussione più diffusa e generalizzata. Nella nostra ricerca abbiamo visto come, sin dall'antichità, si è cercato di proteggere e tutelare le informazioni più importanti attraverso diversi metodi: prima con la scrittura criptica, per poi arrivare negli Stati moderni all'applicazione di vere e proprie leggi che, regolamento e disciplinano sia coloro che possono avere contezza di tali informazioni riservate, che le modalità ed i tempi di conservazione delle stesse; inizialmente erano celati segreti di carattere militare, poi successivamente la base si allarga ad altre tipologie di accadimenti o informazioni.

---

67 Anzon Demmig A., in Osservatorio Costituzionale, "Disarmonie tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione in tema di segreto di Stato", 2014;

68 *Ibid.*

69 Anzon Demmig A., "Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte Costituzionale", in [AssociazioneDeiCostituzionalisti.it](http://AssociazioneDeiCostituzionalisti.it);

Quella del segreto di Stato è sicuramente una disciplina molto importante, che nel corso del tempo ha conosciuto un perfezionamento normativo a causa di diversi fattori, come abbiamo cercato di rappresentare in questa ricerca. Come abbiamo avuto modo di raccontare, ciò è avvenuto anche nel nostro Paese, tale evoluzione infatti è stata determinata da molteplici cause, tra le quali sia eventi interni che cambiamenti politici internazionali, ma anche sentenze giudiziarie, che hanno spinto verso le modifiche dell'aspetto sia normativo che politico di tale istituto, poiché come abbiamo ricordato più volte è l'Autorità politica che ne avvia la sua applicazione ed invece, la Corte Costituzionale che ne vaglia la sua validità qualora si verifichi l'ipotesi di un conflitto di attribuzione tra i Poteri dello Stato. Abbiamo analizzato anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale si è espressa in più occasioni su dei casi specifici, nonché la disciplina processual - penalistica del segreto di Stato.

L'ex Presidente emerito della Repubblica italiana Francesco Cossiga, riguardo all'Intelligence spesso usava dire che: *“La legittimità sostanziale dei servizi e della loro attività risiede negli interessi dello Stato e nel carattere non convenzionale del bene che si vuole acquisire o del pericolo da cui ci si vuole difendere”* (...)

In fine, analizzando i diversi limiti e principi che regolano l'apposizione del vincolo del segreto di Stato, siamo giunti alla conclusione che da tale analisi viene fuori un quadro composito dell'importanza, delicatezza e complessità di questo particolare istituto. Analisi dalla quale si evince in tutta evidenza, non secondaria importanza a nostro avviso e cioè il difficile bilanciamento tra due esigenze fondamentali, da un lato la necessità di tutelare l'interesse e la sicurezza della Nazione, dall'altro l'esigenza di proteggere i contrapposti ed altrettanto importanti diritti fondamentali dell'individuo.



**Fonti Bibliografiche e Sitografiche:**

Anzon Demmig A., *"Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte Costituzionale"*, in [AssociazioneDeiCostituzionalisti.it](http://AssociazioneDeiCostituzionalisti.it);

Anzon Demmig A., in Osservatorio Costituzionale, *"Disarmonie tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione in tema di segreto di Stato"*, 2014;

Arconzo G., Pellizzone I., Rivista n. 1/2012, *"Il Segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo"*, 14 marzo 2012;

Bonzano C., *"Segreto di Stato e prova penale"*, 2015;

CARAMAZZA F., L'evoluzione giurisprudenziale sul segreto di Stato, in Quaderno di intelligence;

Corte Cost. 10 aprile 1998 n. 110; Corte Cost. 16 dicembre 1998 n. 410; Corte Cost. 10 novembre 2000 n. 487, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

Corte Cost., 3 aprile 2009 n. 106, in <https://www.cortecostituzionale.it>.

Corte Cost., sent. n. 86/1977;

Corte Cost., sent. 106/2009;

D.P.C.M. 8 aprile 2008, Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;

Giordana N., *"Il segreto di stato nel processo penale: quando le esigenze massime civili e militari si incontrano"*, 16 dicembre 2014;

Giupponi T.F., *"L'abolizione del segreto di Stato per i reati di strage e terrorismo: un falso problema"*;

Giupponi T.F., *"Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 124/2007"*;

ILLUMINATI G., Nuovi profili del segreto di Stato e dell'attività di intelligence, Torino, Giappichelli, 2010, p. 281;

Legge n. 124/2007, art. 1 comma 1°;

Mancini Giuseppe, *"Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato"*, Università della Tuscia;

MOSCA, G. SCANDONE, S. GAMBACURTA, M. VALENTINI, I Servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Giuffrè Editore, Milano 2008;

Pupo Valentina, Prime note sul Segreto di Stato nella dimensione della democrazia rappresentativa. Consulta Online, Periodico telematico - ISSN 1971 9892. Fascicolo 1° 2015 (Estratto);

“Quaderni di Intelligence”, Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, 2011;

Setti S., *“La tutela del segreto di Stato nella procedura penale”*, 16 settembre 2016;

Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, Q2 - Quaderno di intelligence, *“il Segreto di Stato”*;

Vecchioni Domenico, *Storia degli agenti segreti. Dallo spionaggio all'intelligence*. Greco & Greco Ed. 2015

[https://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01\\_cap27\\_sch04.htm](https://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap27_sch04.htm);

[http://www.giurcost.org/fonti/l124\\_07.htm](http://www.giurcost.org/fonti/l124_07.htm).

Passaglia Paolo, *Il Segreto di Stato e l'attività giurisdizionale*  
[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/CC\\_SS\\_SegretoStato\\_28032012.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_SegretoStato_28032012.pdf)

<https://sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/legge-124-2007.html>

<https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/cosa-facciamo/tutela-delle-informazioni/segreto-di-stato.html>;

<https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/comitato-interministeriale-per-la-sicurezza-della-repubblica-cisr.html>;

<http://www.treccani.it/enciclopedia/segreto/>;

<https://it.wikipedia.org/wiki/Segreto>;

[https://it.wikipedia.org/wiki/Francis\\_Walsingham](https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Walsingham);